

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni</i>)	193
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	197
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S)	199
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Esame emendamenti</i>)	194
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (<i>Esame emendamenti</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata di martedì 11 febbraio scorso.

Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole

con condizione e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) stigmatizza l'insussistenza delle condizioni necessarie per intervenire sul decreto-legge in esame al fine di migliorarlo, vanificando di fatto il lavoro istruttorio della Commissione in sede consultiva.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto di quanto affermato dal deputato Zolezzi, ribadisce quanto già detto nella seduta di ieri sull'importanza che la Commissione esprima comunque un parere articolato e puntuale sui provvedimenti al proprio esame, anche quando, come nel caso di specie, i margini di

modifica del decreto-legge in titolo appaiono limitati, poiché la deliberazione della Commissione è utile per poter incidere, anche se non nell'immediato, nel procedimento legislativo e, più in generale, nel percorso complessivo di costruzione della legislazione. Informa infine la Commissione di aver appreso con piacere che anche la X Commissione si accinge a esprimere un parere sul decreto legge in esame con il quale si chiede di sopprimere l'articolo 4-*bis* del decreto-legge, introdotto dal Senato, che reca l'inaccettabile proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova normativa che impone di dotare di impianti alimentati da fonti rinnovabili gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Ermate REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Esame emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Ermate REALACCI (PD) *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge all'ordine del giorno presentati direttamente presso la XIV Com-

missione e trasmessi alla VIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. Al riguardo, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Segnala, infatti, che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Ciò detto, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, informa che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, due emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836).

Il primo di essi, l'emendamento Manfredi 1.1, è volto ad inserire nell'Allegato B del disegno di legge, vale a dire nell'elenco delle direttive che, ai fini del recepimento, necessitano anche del parere delle Commissioni parlamentari, la direttiva 2013/39/UE del 12 agosto 2013, recante alcune modifiche alle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, il cui termine di recepimento è fissato al 14 settembre 2015.

Il secondo emendamento, invece, l'emendamento Vignaroli 1.4, è volto ad inserire nell'Allegato B del disegno di legge la direttiva 2013/2/UE del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il cui termine di messa in vigore è fissato al 30 settembre 2013.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Esame emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti ai disegni di legge in titolo.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge all'ordine del giorno presentati direttamente presso la XIV Commissione e trasmessi alla VIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. Al riguardo, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Segnala, infatti, che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Ciò detto, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, informa che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, numerosi emendamenti riferiti al disegno di legge europea 2013 *bis* (C. 1864).

Segnala preliminarmente che la maggior parte di essi si riferisce agli articoli 15 e 17, vale a dire a due articoli del disegno di legge sui quali la Commissione ha già avuto modo di soffermarsi approvando anche propri emendamenti.

Con riferimento ai singoli emendamenti, fa presente che l'emendamento Colonnese 14.1, relativo all'articolo 14 del disegno di legge, che reca modifiche alla disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura che renda compatibile e utilizzabile in ambito comunitario le informazioni ambientali georeferenziate (la cosiddetta informazione territoriale), è diretto a rafforzare gli strumenti di accessibilità ai dati territoriali prevedendo espressamente la garanzia della possibilità per i cittadini di acquisire, senza alcuna limitazione, ogni tipo di informazione ambientale.

Osserva, quindi, che vi è un gruppo di emendamenti relativi all'articolo 15 del disegno di legge, il quale modifica in più punti la disciplina nazionale relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di superare la procedura d'infrazione n. 2086 del 2009. In particolare, l'emendamento Pratavera 15.8 è diretto a uniformare, ai fini della valutazione ambientale, la disciplina relativa al contenuto informativo degli elaborati (progetto preliminare e progetto definitivo) necessari ai fini della realizzazione sia dei lavori di costruzione o di altri impianti od opere che di tutti gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

L'emendamento Colonnese 15.9 si propone, invece, di garantire sempre la partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi alla realizzazione sia dei lavori di costruzione o di altri impianti od opere che di tutti gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Gli identici emendamenti Matarrese 15.2 e Tancredi 15.7 sono poi diretti a sopprimere la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge, che novella l'articolo 6, comma 6, lettera *b)*, del Codice ambientale, eliminando quella parte della disposizione che prevede, come condizione per l'assoggettamento a VIA dei progetti elencati dall'allegato IV alla Parte seconda del Codice, che tali progetti ricadano, anche solo parzialmente, in aree naturali protette.

L'emendamento Matarrese 15.3, esclusivamente di natura formale, è diretto semplicemente a correggere un refuso contenuto nel testo della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge.

L'emendamento Matarrese 15.4 è diretto a prevedere che il decreto ministeriale previsto dalla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 15 quale strumento per la definizione dei criteri e delle soglie per

ciascuna tipologia di progetto, ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di valutazione di impatto ambientale, sia emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'emendamento Matarrese 15.5 reca invece una modifica solo formale al testo della citata lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 15, senza alterarne la portata e gli effetti normativi.

Riprendendo il tema generale dell'accessibilità al pubblico dei dati ambientali in possesso delle pubbliche amministrazioni, gli emendamenti Nesci 16.1, Lorefice 16.2 e 16.3, relativi all'articolo 16 del disegno di legge, che reca norme in materia di inquinamento acustico, si propongono di garantire sempre ovvero di semplificare l'accesso dei cittadini ai provvedimenti, ai dati e agli strumenti conoscitivi e programmatori delle pubbliche amministrazioni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dalle fonti di inquinamento acustico.

Osserva, quindi, che vi è, infine, un ultimo gruppo di emendamenti che si riferisce all'articolo 17 del disegno di legge, il quale mira ad apportare alcune necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, emendando alcune norme introdotte lo scorso anno dall'articolo 25 della legge europea 2013.

Ritiene che tali emendamenti possano essere raggruppati in due distinti sottoinsiemi, il primo dei quali diretto in qualche modo a semplificare le disposizioni normative e a rendere meno stringenti le tutele recate dall'articolo 17 in materia di danno ambientale, e il secondo a rafforzare e rendere più pressante il contenuto del medesimo articolo 17.

In particolare, appartengono al primo sottoinsieme gli emendamenti Tancredi 17.10 e 17.11, nonché gli emendamenti Matarrese 17.4, 17.5 e 17.3, che mirano a sopprimere alcune disposizioni normative ovvero semplici espressioni letterali contenute nel comma 1, nel comma 2, lettera *a*) e nel comma 3, lettere *b*), *e*) ed *f*) del

medesimo articolo, con il complessivo intento di rendere meno stringenti le tutele recate dall'articolo 17 in materia di danno ambientale, nonché gli identici emendamenti Matarrese 17.2 e Tancredi 17.12, che mirano ad introdurre una lettera aggiuntiva al comma 3 dell'articolo 17, al fine di estendere l'applicabilità dell'articolo 17 del disegno di legge (nonché dell'articolo 315 del decreto legislativo n. 152 del 2006) anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Appaiono invece diretti a rafforzare e a rendere più pressante il contenuto dell'articolo 17 sia l'emendamento Carrescia 17.1 che gli emendamenti Pannarale 17.7 e 17.8 e Ricciatti 17.9.

Infine all'articolo 18 del disegno di legge, relativo agli affidatari degli incarichi di progettazione e volto a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito del caso di precontenzioso EU Pilot 4680/13/MARKT, sono riferite le ultime due proposte emendative. La prima di esse, l'emendamento Fico 18.1, è diretto a restringere la deroga prevista dal comma 1, lettera *b*) del medesimo articolo 18, al divieto di affidamento di appalto o di concessioni previsto dall'articolo 90 del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) agli affidatari degli incarichi di progettazione. La seconda, invece, vale a dire l'articolo aggiuntivo 18.01 presentato dal relatore presso la XIV Commissione, è volto ad adeguare la normativa nazionale in tema di avvilimento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea il 10 ottobre 2013 nella pronuncia relativa alla causa C-94/12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 150 del 2013 (C. 2027 Governo), approvato dal Senato, recante « Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative »;

valutato negativamente il perpetuarsi delle proroghe di termini relativi a interventi emergenziali che appaiono del tutto incoerenti con gli obiettivi e le finalità delle recenti modifiche alla legge n. 225 del 1992, che hanno introdotto la durata massima delle gestioni emergenziali legandola alle prime attività necessarie a seguito del verificarsi di emergenze;

ribadita la contrarietà all'ennesimo intervento normativo di proroga in materia di lavori pubblici che non risponde all'esigenza più volte sottolineata di porre fine a provvedimenti privi di organicità, essendo invece necessaria una rivisitazione complessiva del codice dei contratti pubblici al fine di aumentare il livello di trasparenza e di efficienza del sistema degli appalti e al fine di introdurre strumenti di semplificazione in una prospettiva di accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche;

rilevata l'inopportunità di continue proroghe annuali in relazione al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, di cui al comma 1 dell'articolo 10, stante che più opportunamente andrebbe soppressa la lettera p) dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che vieta lo smaltimento in discarica di rifiuti aventi potere

calorifico superiore a 13.000/kg in quanto la norma impedisce il conferimento residuale in discarica di frazioni di rifiuti non recuperabili e non destinabili all'incenerimento se non a costi insostenibili per i Comuni di regioni che non hanno termovalorizzatori e che hanno elevati percentuali di raccolta differenziata;

rilevata la necessità di porre fine alle continue proroghe annuali del termine della fase transitoria durante la quale, nel territorio della regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti, considerato che occorre prevedere in via sistematica l'adeguamento della regione Campania al sistema di gestione dei rifiuti previsto nel resto del territorio nazionale;

considerato che:

l'operatività del SISTRI sta determinando pesanti conseguenze sulle imprese, in termini di costi, difficoltà e rallentamenti insostenibili nella gestione dei rifiuti, determinando il rischio di una totale paralisi dello smaltimento dei rifiuti in ragione;

dell'impossibilità di connettere con un sistema di interoperabilità gli impianti di recupero e smaltimento;

risulta pertanto necessario introdurre una proroga dal 3 marzo 2014 al 1° gennaio 2015 dell'operatività del SISTRI prevista per i produttori dei rifiuti con-

sentendo di verificare anche i risultati dell'impatto economico e organizzativo sulle imprese che già sono obbligate ad aderire al SISTRI e di risolvere le persistenti disfunzioni e le problematiche del sistema, evitando di provocare ulteriori danni al mondo imprenditoriale italiano;

risulta altresì necessario prevedere la proroga fino al 30 giugno 2015 del termine fino al quale trovano applicazione le sanzioni per mancato adempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

rilevata la necessità di sopprimere l'articolo 4-*bis*, in quanto reca differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia, considerata l'inopportunità di prorogare per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 4-*bis*.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, prevedendosi al contempo il riconoscimento in via generale ai comuni campani della competenza per le attività di gestione dei rifiuti;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione recante la proroga al 1° gennaio 2015 del termine iniziale di operatività del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, previsto al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché una proroga fino al 30 giugno 2015 del termine, previsto dal comma 3-*bis* del citato articolo 11, fino al quale trovano applicazione le sanzioni per inadempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti previste nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VIII Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2027, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

premesso che:

il provvedimento in esame proroga circa sessanta termini legislativi che sarebbero scaduti il 31 dicembre scorso per l'evidente inerzia o incapacità del Governo di dare piena applicazione al quadro normativo;

il ricorso ad un decreto-spugna per sanare gli inadempimenti dell'Esecutivo è una prassi consolidata, ma indubbiamente non condivisibile sul piano della correttezza istituzionale, anche perché mina di fatto la credibilità della pubblica amministrazione;

appare superfluo constatare l'assenza dei necessari e straordinari requisiti della straordinarietà e dell'urgenza che autorizzano il Governo a ricorrere, ai sensi dell'articolo 77 Cost., allo strumento della decretazione d'urgenza;

in molti casi le proroghe sono causate da ritardi, inadempienze, inadeguatezza della pubblica amministrazione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, dispone, in via straordinaria e con necessità ed urgenza, la proroga della gestione commissariale

per l'attuazione degli interventi di riqualificazione successivi ai terremoti risalenti al 1980 e al 1981;

il provvedimento interviene nuovamente con proroghe in materia di appalti pubblici, sul cui Codice si sono succedute e stratificate decine e decine di modifiche estemporanee e disorganiche, prive di un disegno complessivo, con ciò perpetuando un'applicazione complessa e farraginosa in un settore strategico, delicato e, sotto il profilo della corruzione e della criminalità, ad alto rischio; appare ancor più grave la mancanza, non solo, come già rilevato, di omogeneità, ma di una coerenza interna del provvedimento, atteso che il Codice degli Appalti – decreto legislativo n. 163 del 2006 – è stato modificato in due distinti articoli del provvedimento: l'articolo 4 e l'articolo 9;

valutato inoltre che:

l'articolo 1, comma 1, proroga la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tutto il 2014, mentre il comma 2 proroga le condizioni relative al collocamento di personale dei vigili del fuoco presso altri organi della pubblica amministrazione;

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 la gestione commissariale per la prosecuzione dei compiti finalizzati al superamento dell'emergenza Costa Concordia, per un costo stimato di 5 milioni di euro;

l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per com-

pletare le opere di ricostruzione dei terremoti del 1980 e 1981 in Basilicata, Puglia e Calabria, con conseguente mantenimento dell'ufficio del commissario *ad acta*;

l'articolo 2, comma 4, posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

l'articolo 2, comma 5, proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato ufficio del Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009;

l'articolo 2, commi 6 e 7, autorizza per il 2014 l'ulteriore prosecuzione dell'impiego di un contingente di 135 unità di personale militare, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine;

l'articolo 2, comma 8, proroga di un anno per la restituzione del debito relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna;

l'articolo 4, comma 4-*bis*, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50 per cento) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici;

l'articolo 4, commi 5 e 6, modifica della legge quadro sugli appalti con l'in-

troduzione di una proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, del termine relativo alla disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;

l'articolo 4, comma 8, in materia di sfratti, sposta al 30 giugno 2014 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo;

l'articolo 4, comma 8-*bis* proroga al 31 dicembre 2016 il termine per la conclusione del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

l'articolo 9, comma 15-*ter*, proroga al 1° luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione relativa alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

l'articolo 10, prima delle modifiche apportate dal Senato, prevedeva alcune disposizioni che prorogavano:

a) il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI > 13.000/kg fino al 31 dicembre 2014;

b) la gestione dei rifiuti da parte dei comuni (anziché delle province) della Regione Campania, delle sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata fino al 30 giugno 2014;

c) la possibilità per gli impianti di compostaggio di allargare la propria autorizzata capacità recettiva fino all'8 per cento per i rifiuti provenienti dalla Campania al 30 giugno 2014;

in sede di esame al Senato, rispetto al testo originario del decreto, è stata aggiunta la proroga di un altro anno della durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali

e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia;

evidenziato in particolare che:

l'articolo 2, comma 2-ter, consente la prosecuzione della gestione commissariale nel settore dei rifiuti urbani in atto nel territorio della Regione Sicilia, fino alla data del 30 giugno 2014, limitatamente ad alcune attività, localizzate principalmente nel territorio di Palermo;

l'istituto del commissariamento non appare idoneo alla risoluzione dei problemi legati all'emergenza connessa al settore dei rifiuti urbani in atto nel territorio della Regione Sicilia e pertanto una ulteriore proroga delle compiti ad esso assegnati appare non indicata al pari della ulteriore prosecuzione dell'incarico del Commissario liquidatore della gestione denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo » in liquidazione coatta amministrativa. Non è, inoltre, stabilito nella proroga delle funzioni del Commissario nel settore dei rifiuti urbani che per tali compiti ad esso non debbano essere corrisposti ulteriori emolumenti, così come non viene previsto che egli non abbia

ulteriori incarichi, ordinari e straordinari, all'interno del medesimo dipartimento regionale o comunale;

qualora si proceda alla proroga della nomina commissariale da parte del Governo non è, infine, stabilito che essa debba essere accompagnata dalla indicazione analitica degli obiettivi raggiunti e di quelli da raggiungere accompagnati da un dettagliato cronoprogramma delle attività da porre in essere, così da assicurare una corretta e trasparente attività dell'Esecutivo;

l'articolo 4-bis, prorogando di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, rappresenta la prosecuzione di una condotta da parte dell'Esecutivo quantomeno dilatoria nel raggiungere un'auspicabile dotazione impiantistica a basso impatto che assicuri una minore pressione del prelievo e dell'utilizzo delle materie prime non rinnovabili in linea con gli obiettivi comunitari dettati al riguardo,

esprime

PARERE CONTRARIO